

N. 479/15 Sent.

N. 13513/14 R.G.

N. 2529/15 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Verona, dott. Biagio Masso, ha pronunciato la seguente N. .... Rep.

SENTENZA

nella causa civile R.G. n. 13513/14 promossa con atto di citazione notificato in data  
8.10.14

da

██████████ c.f. ██████████, residente a ██████████, via ██████████  
31, elettivamente domiciliato in Verona, via Tonale 11, presso lo studio degli avv.ti  
Aldo Corcioni, c.f. CRCLDA56B16L781M, e Marta Cecato, c.f.  
CCTMRT84P66L781N, che lo rappresentano e difendono, come da mandato a  
margine dell'atto di citazione,

contro

Società ██████████, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in  
██████████, Centro ██████████, P.I. ██████████  
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Rizzo, c.f.  
RZZNTN54H26H501L, del Foro di Roma e Tancredi Tomezzoli, c.f.  
TMZTCR76B29Z330Q, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in  
Verona, via Orti Manara 17, come da mandato a margine della comparsa di  
costituzione e risposta.

Oggetto: risarcimento danni.

Udienza di discussione: 5.2.15

Conclusione di parti attrici:

accertato e dichiarato che la convenuta non ha adempiuto al contratto di trasporto aereo  
in oggetto, condannarla a risarcire i danni tutti subiti dall'attore, danni che si  
quantificano in linea capitale in € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria per la  
cancellazione del volo ██████████ da Catania Fontanarossa a Verona,  
nonché in € 250,00 a titolo di danno non patrimoniale derivante dalla mancanza di  
assistenza e di informazioni fornite all'attore, fatta salva comunque la diversa somma  
che sarà ritenuta di giustizia, anche con liquidazione equitativa da parte del Giudice  
oltre interessi legali dal 9.12.12 sino alla domanda giudiziale, il tutto entro i limiti di  
competenza del Giudice adito, oltre i successivi interessi legali su capitale dalla  
domanda al saldo.

Spese di giudizio rifuse.

Conclusioni di parte convenuta :

prendere atto dell'offerta formulata da [redacted] di pagamento dell'importo di e 250,00 in favore del sig. [redacted] in.

In caso di mancata accettazione da parte dell'attore di tali importi, il Giudice dovrà porre a carico di [redacted] il pagamento con le modalità indicate nella parte motiva, ovvero secondo quelle che saranno da lui indicate;

rigettare tutte le altre domande attoree perchè infondate e non provate;

spese di giudizio compensate.

FATTO e DIRITTO.

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. [redacted] conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Verona la società [redacted], in persona del legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni comunque subiti, quantificati in € 250,00 per compensazione a seguito della cancellazione del volo aereo Catania Fontanarossa- Verona del 9.12.12 ore 20:50 ed e 250,00 per danni non patrimoniali, non avendo avuto alcuna informazione e assistenza, essendo stato lasciato a digiuno in aeroporto per circa 13 ore, allorchè veniva imbarcato su un volo diretto a Verona alle ore 11: del 10.12.12.

Esponiva l'attore di essersi recato, insieme ad altri studenti del Liceo Scientifico Statale Fracastoro di Verona, ad Agrigento dal 5.12.12 al 9.12.12 e che il volo di ritorno [redacted] per il quale aveva acquistato biglietto aereo (doc. 2) veniva prima ritardato e poi cancellato, come anzi già esposto.

La richiesta di risarcimento a [redacted], per complessivi € 500,00 (doc.3), non aveva prima riscontro, e solo ulteriore sollecito [redacted] scusandosi per l'inconveniente, offriva un biglietto aereo gratuito di andata e ritorno valido sulle tratte nazionali da utilizzare entro il 31.12.13 (doc.5), offerta che non veniva accettata in quanto ritenuta insufficiente.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio [redacted], che non contestava la cancellazione del volo, ma riconosceva di dover corrispondere all'attore il solo importo di e 250,00 per compensazione pecuniaria, come previsto dagli artt. 5 e 7 Reg CE n. 261/2004, mentre contestava integralmente la domanda attorea di risarcimento danni non patrimoniali.

La causa , di natura documentale, sulle conclusioni dei procuratori delle parti , come in epigrafe trascritte, veniva trattenuta a decisione.

E' pacifico e non contestato dalla convenuta che il volo de quo è stato cancellato e pertanto parte attrice , ai sensi dell'art. 7 Reg CE n. 261/2004 e della Carta dei diritti del passeggero, ha diritto, come peraltro riconosciuto da [REDACTED] , alla compensazione pecuniaria di € 250,00.

Sulla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali , osserva questo Giudice di Pace che è pacifico che l'attore ha atteso presso l'area d'imbarco dell'aeroporto di Catania per ben 13 ore per poi decollare alle ore 11,00 del 10.12.12. Innanzitutto non va sottaciuta la circostanza che una attesa in aeroporto per ben 13 ore , senza ricevere assistenza, sistemazione in albergo, pasti e bevande (come previsto dall'art. 9 par. 1 lett. a, b e c reg. CE citato) non può certo definirsi piacevole e rilassante, essendo invece certo che ha procurato disagio e stress all'odierno attore . Va anche evidenziato che l'attore, che è giunto a Verona dopo le ore 12:00 del 10.12.12, lunedì, ha perso un giorno di scuola , dovendo inoltre in detta giornata assorbire la stanchezza accumulata durante la notte passata all'aeroporto di Catania .

Tale disagio, causato dall'inadempimento di parte convenuta che ha omesso di prestare l'assistenza come anzi indicata ( pernottamento , pasti ecc.) ed il conseguente danno subito dal sig. [REDACTED] vanno risarciti con una somma che in via equitativa viene determinata in € 250,00.

In conclusione parte convenuta va condannata al pagamento in favore degli odierni attori della somma di € 500,00, oltre interessi legali dal fatto alla domanda e dalla domanda al saldo effettivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/14.

PQM

il Giudice di Pace di Verona, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così dispone:

- condanna Società [REDACTED] Spa , in persona del legale rappresentante p.t., , al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 500,00, oltre interessi legali indicati in parte motiva;

Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parti attrice delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 433,00, , di cui € 43,00 anticipazioni ed € 390,00 compenso , oltre IVA, CPA e 15% spese generali.  
Così deciso in Verona, 7 febbraio 2015

Il Giudice di Pace  
(dott. Blagio Masso)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA  
DEPOSITATO IL  
11 FEB. 2015

(Il Cancelliere)

Il direttore amministrativo  
dr. Giovanni Masini

Il Cancelliere  
Ezio Frattori

Ufficio del Giudice di Pace di Verona  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Verona, 25 MAR. 2015  
L'Assistente Giudiziario  
Liliana Orzano



ulozlis  
Tomeroli  
Cxi  
209  
209  
ulozlis

ulozlis  
Ceredani  
Sxi  
Credito  
ulozlis

